

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della Costituzione

Disposizioni in materia di tracciabilità fiscale, deducibilità delle spese sostenute e riforma dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di realizzare una riforma organica del sistema tributario italiano orientata:

- alla valorizzazione della capacità contributiva reale del cittadino;
- al rafforzamento della tracciabilità delle transazioni economiche;
- al contrasto dell'evasione fiscale;
- alla semplificazione del sistema tributario;
- alla crescita dei consumi, del risparmio e degli investimenti produttivi.

L'attuale sistema fiscale prevede una tassazione del reddito complessivo percepito dal contribuente indipendentemente dall'utilizzo delle risorse economiche successivamente impiegate per consumi, risparmio o investimenti.

La proposta introduce un modello fondato sulla tassazione del reddito residuo disponibile, determinato sottraendo dal reddito lordo le spese sostenute dal contribuente nel medesimo periodo d'imposta, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

Il sistema proposto mira a incentivare la richiesta di documentazione fiscale da parte dei consumatori, favorendo l'emersione spontanea delle basi imponibili e il contrasto all'economia sommersa.

L'ampliamento della tracciabilità delle operazioni economiche è finalizzato ad accrescere il gettito fiscale attraverso l'emersione dell'evasione, consentendo nel contempo una riduzione della pressione tributaria sui redditi delle persone fisiche.

La proposta intende inoltre favorire:

- la crescita del prodotto interno lordo;
- il rilancio dei consumi interni;
- il sostegno ai settori produttivi;
- la promozione del risparmio destinato a investimenti di interesse strategico nazionale.

Le disposizioni della presente legge dovranno essere attuate nel rispetto dei principi costituzionali di progressività dell'imposizione e della normativa dell'Unione Europea in materia tributaria.

FINALITÀ DELLA LEGGE

La presente legge persegue le seguenti finalità:

1. Rafforzare la capacità di spesa dei cittadini, con particolare attenzione ai lavoratori dipendenti e ai pensionati.
 2. Favorire l'emersione dell'evasione fiscale mediante l'incentivazione della tracciabilità delle operazioni economiche.
 3. Sostenere la crescita economica e dei consumi interni.
 4. Promuovere il risparmio finalizzato agli investimenti nei settori strategici dell'agricoltura, dell'energia, dell'ambiente e del turismo.
 5. Migliorare l'efficienza della spesa pubblica e contribuire alla riduzione del rapporto debito pubblico/PIL.
 6. Semplificare il rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.
-

TESTO NORMATIVO

Art. 1 – Deducibilità generale delle spese

1. Ai fini della determinazione dell'imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono deducibili le spese sostenute dal contribuente nel medesimo periodo d'imposta, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
 2. La deducibilità delle spese è subordinata alla tracciabilità delle operazioni economiche e all'emissione della documentazione fiscale prevista dalla normativa vigente.
 3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative di attuazione del presente articolo.
-

Art. 2 – Misure compensative per i contribuenti a basso reddito

1. Ai contribuenti con reddito complessivo annuo non superiore a euro 8.000 è riconosciuto un rimborso annuale relativo all'imposta sul valore aggiunto applicata ai beni e servizi soggetti alle aliquote agevolate del 4 per cento e del 10 per cento.
 2. Le modalità di determinazione e corresponsione del rimborso sono definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
-

Art. 3 – Aliquota IVA maggiorata per beni di lusso

1. Nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, è introdotta un'aliquota IVA maggiorata per i beni individuati come beni di lusso.
 2. Con legge dello Stato e previo coordinamento con la normativa europea vigente, sono individuate le categorie di beni soggetti all'aliquota di cui al comma 1.
 3. Tra i beni suscettibili di rientrare nelle categorie di cui al comma 2 possono essere inclusi:
 - metalli preziosi;
 - gioielli;
 - opere d'arte e beni da collezione;
 - aeromobili privati;
 - imbarcazioni da diporto;
 - autovetture di elevata cilindrata;
 - motocicli di elevata cilindrata.
-

Art. 4 – Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata dalla differenza tra il reddito complessivo percepito e le spese deducibili sostenute dal contribuente nel medesimo periodo d'imposta.
 2. Restano escluse dalla deducibilità le seguenti imposte e tributi:
 - imposta sul valore aggiunto;
 - imposte patrimoniali comunali;
 - accise;
 - tasse automobilistiche;
 - premi assicurativi obbligatori;
 - canone radiotelevisivo;
 - tassa sui rifiuti;
 - imposte sostitutive sui redditi finanziari;
 - tributi derivanti da attività di gioco.
-

Art. 5 – Nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito

1. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando le seguenti aliquote progressive alla base imponibile determinata ai sensi della presente legge:

Scaglione di reddito netto	Aliquota
Fino a euro 8.000	10%
Oltre euro 8.000 e fino a euro 10.000	15%
Oltre euro 10.000 e fino a euro 15.000	23%
Oltre euro 15.000 e fino a euro 28.000	27%
Oltre euro 28.000 e fino a euro 55.000	38%
Oltre euro 55.000 e fino a euro 75.000	41%
Oltre euro 75.000 e fino a euro 100.000	43%
Oltre euro 100.000	45%

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi da lavoro, da locazione immobiliare e da capitale, salvo quanto previsto dalla normativa speciale vigente.
-

Art. 6 – Identificazione fiscale dei soggetti

1. Tutti i soggetti che effettuano operazioni economiche rilevanti nel territorio dello Stato sono identificati mediante codice fiscale o altro identificativo fiscale previsto dalla normativa vigente.
 2. Ai cittadini stranieri temporaneamente presenti nel territorio nazionale può essere attribuito un codice identificativo fiscale temporaneo per le finalità previste dalla presente legge.
-

Art. 7 – Digitalizzazione delle procedure fiscali

1. L’Agenzia delle Entrate promuove la completa digitalizzazione dei processi di registrazione, trasmissione e verifica delle operazioni economiche rilevanti ai fini fiscali.
 2. Le modalità tecniche di trasmissione dei dati sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
-

Art. 8 – Obblighi di trasmissione telematica

1. I soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni sono tenuti a dotarsi degli strumenti tecnologici necessari alla trasmissione telematica dei dati relativi agli incassi e ai pagamenti.
 2. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono stabiliti:
 - gli standard tecnici;
 - i termini di adeguamento;
 - le eventuali agevolazioni per i soggetti di minori dimensioni economiche.
-

Art. 9 – Revisione delle agevolazioni fiscali

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato a procedere alla revisione delle agevolazioni fiscali incompatibili con il nuovo sistema tributario introdotto dalla presente legge.
-

Art. 10 – Obblighi del contribuente

1. Il contribuente che intende usufruire delle deduzioni previste dalla presente legge è tenuto:
 - a comunicare il proprio codice fiscale al momento dell'operazione economica;
 - a richiedere la documentazione attestante l'avvenuta trasmissione telematica dell'operazione all'amministrazione finanziaria.
-

Art. 11 – Titoli di Stato per investimenti strategici

1. Lo Stato può emettere titoli obbligazionari con durata decennale destinati al finanziamento di investimenti nei settori:
 - agricoltura;
 - energia;
 - ambiente;
 - turismo.
 2. I titoli di cui al comma 1 possono prevedere una remunerazione parametrata al tasso di inflazione.
 3. Le modalità di emissione e gestione dei titoli sono disciplinate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
-

Art. 12 – Agevolazioni per investimenti strategici

1. Le somme investite nei titoli di cui all'articolo 11 possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
 2. Le modalità applicative sono definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
-

Art. 13 – Misure per il turismo internazionale

1. Ai cittadini stranieri che effettuano acquisti nel territorio nazionale può essere attribuito un codice identificativo fiscale temporaneo finalizzato all'eventuale rimborso delle imposte sui consumi secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
-

Art. 14 – Clausola di equilibrio finanziario

1. Dall'attuazione della presente legge devono derivare effetti compatibili con gli equilibri di finanza pubblica e con il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
 2. Il Governo è autorizzato ad adottare le misure necessarie al contenimento della spesa pubblica e al recupero dell'evasione fiscale ai fini della sostenibilità finanziaria della riforma.
-

Art. 15 – Attuazione della legge

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione dei provvedimenti attuativi necessari.
 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle Entrate completa l'implementazione dei sistemi tecnologici necessari.
-

Art. 16 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
-